

IL PIANO PROPOSTO AI CREDITORI DEL CONCORDATO MINORE

Ex art. 75 co 1 lett. A) D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il richiedente,

PREMESSO CHE

Lo stato di sovraindebitamento e di insolvenza trae origina principalmente:

- **dai debiti causati alla Società e allo scrivente dal socio Miceli Antonino**, che ha abbandonato per oltre un decennio di apportare il suo contributo lavorativo **nell'attività della Società**, pretendendone solo diritti, per la cura di altri suoi interessi personali e trascurando di adempiere ai propri obblighi societari;
- **dai debiti arrecati alla società** e al suo legale rappresentante per averli costretti ad effettuare il pagamento di contributi previdenziali obbligatori dovuti all'INPS per l'ammontare di € 35.486,00, risultanti a suo carico per la qualifica di socio rivestita nella stessa; **inoltre**,
- **dalle conseguenze finanziarie subite dalla nota crisi economico finanziaria del settore della vendita del pane ed alimentari**, a causa della la riduzione del volume di affari e dei redditi per il continuo esodo della popolazione giovanile in cerca di lavoro altrove.

Queste sono state le motivazioni hanno generato il sovraindebitamento e l'insolvenza della società, che hanno impedito alla stessa e al socio amministratore di rendere efficiente la struttura produttiva in modo tale da poter conseguire risultati di esercizio sufficienti a giustificare la gestione

Detto ciò, la maggior parte del sovraindebitamento è costituita, principalmente, dal credito vantato dal socio inadempiente deceduto il 13.01.2022 e, oggi, proseguito con le azioni giudiziarie dai suoi eredi legittimi, i quali già con sentenza passata in giudicato n. 806 - 2022, emessa dal Tribunale di Termini Imerese e con di atto di precetto del 18.10.2022 pretenderebbero la liquidazione della quota sociale per l'ammontare di € 51.284,60.

Il richiedente in data 13.12.2022, impossibilitato a proseguire l'attività artigianale da solo, si vedeva costretto a presentare all'OCC di Comune di Castronovo di Sicilia la domanda di proposta di concordato minore a tutti i creditori per sanare lo stato di crisi, far fronte alla estinzione del sovraindebitamento e dell'insolvenza, con continuità imprenditoriale poiché ne ricorrevano le condizioni favorevoli previste dalla legge.

All'uopo **predisponeva il seguente Piano Previsto ai sensi dell'art.75 co 1 lett. a) che consiste:**

- 1) **nell'indicazione dell'estinzione del debito complessivo di € 72.739,44**, secondo l'ordine di pagamento dei creditori previsti nel c.c.;
- 2) **nel soddisfacimento parziale dei creditori**, suddividendoli in classi omogenee, alle quali assegnare le risorse di estinzione. Le classi sono state determinate con il criterio di creditori appartenenti alla stessa categoria;
- 3) **nell'utilizzo della finanza esterna messa a disposizione del proprio figlio Miceli Alessandro** (all. A) dell'importo di € 22.000,0 da corrispondere entro sei mesi dall'avvio del concordato per contribuire a dare un valido sostegno alla propria famiglia per richiesta del concordato

- 4) **nel precisare i tempi di realizzo del piano** entro 12 mese dall'avvio dello stesso;
- 5) **nella convenienza dell'ammontare della estinzione del piano rispetto al valore di realizzo in caso di liquidazione** , costituita dal valore dei beni mobili sociali di modesto ammontare al valore limite della rottamazione o al valore di riferimento di un immobile sede del laboratorio, di proprietà del socio amministratore, anch'esso aggredito dal ceto creditizio eredi legittimi di Miceli Antonino, per un valore periziato di stima di € 62.000,0 e con l'indicazione di un valore di realizzo sul mercato non superiore ad € 19.000,00 circa, a fronte della proposizione dell'apporto di finanza esterna di € 22.000,00.
- 6) **Il richiedente invece, rimanendo impegnato finanziariamente nella ristrutturazione del panificio e nell'esecuzione di alcune prescrizioni ordinate nella sentenza sopra menzionata, non è in condizioni economiche sufficienti di partecipare all'estinzione del sovraindebitamento.**

ELENCO DEI CREDITORI

n.	Creditori	Importo €	Titolo Prededuzioni Privilegio	Note
1	<p>OCC del Comune di Castronovo di Sicilia per compensi dovuti all'organismo Avv. Giuseppe Liberto con studio in Lercara Friddi in via Luigi Ferrara n. 5 per spese legali, rappresentanza e advisor IBAN</p>	<p>4.155,96</p> <p>1.850,00</p>	<p>Prededuzioni</p> <p>Prededuzioni</p>	
2	<p>Eredi Legittimi di Miceli Antonino: Miceli Pietro nato a ed ivi ; Miceli Genoveffa nata ; Cagnina Maria Rita nata , per tutti Stessi creditori sopra elencati per risarcimento danni € Credito originato da atto di precetto del 18.10.1922, a seguito Di sentenza n. 806 – 2022, emessa dal Tribunale di Termini Imerese In data 08.10.2022, pubblicata l'11.10.2022 Avv. Maria Assunta Pillitteri con studio in Lercara Friddi Via Finocchiaro Aprile n. 23 € per competenze professionali legali e spese varie di giudizio</p>	<p>32.475,86</p> <p>12.256,99</p> <p>6.551,75</p>	<p>Chirografario</p> <p>Chirografario</p> <p>privilegio Art. 2751 bis n. 2</p>	
3	Miceli Pietro Maria			

	residente a dipendente della società per pagamento competenze spettanti per il T.F.R. 11.428,88	ex €	11.428,88	privilegio Art. 2751 bis n. 1	
4	Studio Associato Fina Rosaria e Trainito Salvatore con sede in Lercara Friddi in via Vittorio Emanuele II° n. 9 IBAN n.....		3.660,00	Privilegio Art. 2751 bis n. 2	
	TOTALE		72.379,44		

Le risorse apportate dal proprio figlio Miceli Alessandro ammontano ad € 22.000,00 da corrispondere al richiedente in unica soluzione entro il termine di 6 mesi dalla data di avvio del concordato minore.

I tempi. Prendere atto della facoltà di estinguere la situazione debitoria in tempi brevi stimati di un anno dall'avvio del concordato minore per permettere di raggiungere l'accordo con i creditori, che possano far proseguire l'attività imprenditoriale.

La convenienza del piano del concordato minore rispetto alla liquidazione:

Il piano di estinzione parziale dei Creditori con impiego dell'apporto di finanza esterna, ai sensi dell'art. 75 co 2 < **assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi**>.

Valore di riferimento del presumibile valore di realizzo del ultimo ribasso d'asta € 19.617,00 . Valore di apporto di finanza esterna € 22.000,00 superiore al prezzo del valore di realizzo, ultimo ribasso d'asta di € 19.617,00.

Determinazione delle Classi omogenee e attribuzione alle stesse delle seguenti somme:

Classe A	debito privilegiato in prededuzione	€ 6.005,96;
Classe B	debito privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.	€ 7.000,19;
Classe C	debito privilegiato ex art. 2752 bis n. 2 c.c.	€ 4.999,68;
	Totale debiti privilegiati	€ 18.005,83
Classe D	debiti chirografari	€ 3.994,17;
	Totale debiti chirografari:	
	- Eredi miceli Antonino	€ 44.732,85
	- Miceli Pietro Maria x diff. privilegio non coperta	€ 4.428,69
	- Avv Pillitteri Maria Ass. diff. privilegio non coperta	€ 3.344,01
	- Studio Associato Fina Rosaria e Trainito Salvatore diff. privilegio non coperta	€ 1.868,06
	Totale	€ 54.373,61
		€ 22.000,00

Riepilogo:

Suddivisione dei creditori in classi per il soddisfacimento parziale dei crediti

Ex art. 74 D. Lgs. N. 14/2019

CLASSI	CREDITORI	Importo del credito originario	Grado di privilegio	Percentuale	Somme attribuite €
A	OCC DEL COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA Avv Giuseppe Liberto	4.155,96 1.850,00	Preded Preded	100 % 100%	4.155,96 1.850,00
B	Miceli Pietro Maria	11.428,88	Art 2751 bis n. 1	61,25%	7.000,19
C	Avv Pillitteri Maria Assunta	6.551,75	Art. 2751 bis n. 2	48,96%	3.207,74
	Studio Associato Fina Rosaria e Trainito Salvatore	3.660,00	" c./s	48,96%	1.791,94
D	Eredi dell'ex socio Miceli Antonino: Miceli Pietro Miceli Genoveffa Cagnina Maria Rita Miceli Pietro Maria Miceli Pietro Maria x diff. privilegio non coperta € 4.428,69 Avv Pillitteri Maria Ass. diff. privilegio non coperta € 3.344,01 Studio Associato Fina Rosaria e Trainito Salvatore diff. privilegio non coperta € <u>1.868,06</u>	32.475,86 12.256,99	Chirograf Chirograf	7,34578 8 %	2.385,61 900,35 325,33 245,65 137,23
		72.739,44			22.000,00

Pertanto, il richiedente sottopone all'attenzione dei Creditori il sopradescritto piano per l'avvio delle operazioni di concordato minore al fine di poter risanare la situazione finanziaria del sovraindebitamento e poter proseguire l'attività in continuità in forma di soggetto imprenditoriale individuale.

Lercara Friddi 03.04.2023

IL RICHIEDENTE